

**DELIBERA N. 354/24/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI [REDACTED], PER  
LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87  
CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

**PROC. N. 52/BL - CONT. 15/24/DSDI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva sul commercio elettronico o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, di seguito anche “Decreto sul commercio elettronico”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale è evidenziato che “in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali” e la lettera h) in cui si afferma che “la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “decreto dignità”);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni

*di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";*

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”;*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *“Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;*

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” e successive modifiche e integrazioni;*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso

recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. nn. 239679 del 02 agosto 2022, 242456, 292416, 242896, 242898 del 9 agosto 2022, prot. 241726 e 246548 del 22 agosto 2022, prot. n. 253215 del 2 settembre 2022, prot. 303212 del 21 ottobre 2022 e prot. n. 115891 del 2 maggio 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso, tra le altre, la piattaforma per la condivisione di video “Twitch”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni”;

VISTA, altresì, la relazione della Guardia di Finanza pervenuta in Autorità in data 20 febbraio 2023 (ns. prot. n. 46310), nella quale si dà conto di presunte violazioni del predetto articolo 9 del Decreto dignità, effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “Twitch” da parte di vari *content creator*;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 2 e 3 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “Twitch”;

VISTA la relazione (prot. n. 120316 del 5 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA la comunicazione trasmessa dalla Società Twitch Interactive Incex in riscontro alla richiesta dell’Autorità relativa alla titolarità dei canali oggetto del procedimento avviato nei confronti della piattaforma medesima, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, agli account Twitch “SpikeSlot” (<https://www.twitch.tv/spikeslot>) e “Casino\_Squad” (URL: [https://www.twitch.tv/casino\\_squad](https://www.twitch.tv/casino_squad)), dell’8 settembre 2023 (prot. n. 227120);

VISTA la delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Twitch Interactive Germany GmbH per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 6/23/DSDI- proc. 22/FDG”;

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali è stato chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme online “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”, i soggetti titolari degli account/canali (cd. content creators) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota (prot. 1603) del 3 gennaio 2024, successivamente integrata il successivo 22 marzo (prot. n. 87420), con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che gli account Twitch “SpikeSlot” (<https://www.twitch.tv/spikeslot>) e “Casino\_Squad” (URL: [https://www.twitch.tv/casino\\_squad](https://www.twitch.tv/casino_squad)) risultano essere gestiti dalla [REDACTED];

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;*

VISTO, altresì, l’art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente,*

*del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000".*

VISTO l'articolo 5 del Regolamento;

VISTO l'atto di contestazione n. 15/24/DSDI del 28 marzo 2024, recante "Contestazione alla [REDACTED], per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87", notificato in data 9 aprile 2024;

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione**

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all'Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del decreto dignità effettuate da numerosi *content creator* attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video tra le quali "Twitch".

Parimenti, in data 20 febbraio 2023 (prot.n. 46310), è pervenuta una relazione dal Nucleo Speciale della Guardia di finanza nella quale si dava conto delle presunte violazioni del predetto art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma "Twitch" da parte di vari *content creator*, tra cui il titolare degli account "SpikeSlot" (<https://www.twitch.tv/spikeslot>) e "Casino\_Squad" (URL: [https://www.twitch.tv/casino\\_squad](https://www.twitch.tv/casino_squad))

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Twitch per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite un elevatissimo numero di video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l'adozione della delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023.

Di seguito, con nota in data 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata in data 22 marzo (prot. n. 87420), il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui di interesse, che gli account Twitch "SpikeSlot" (<https://www.twitch.tv/spikeslot>) e "Casino\_Squad" (URL: [https://www.twitch.tv/casino\\_squad](https://www.twitch.tv/casino_squad)) risultano essere gestiti dalla [REDACTED].

## 2. Deduzioni difensive e informazioni fornite da [REDACTED]

A seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 15/24/DSDI, non risultano essere pervenute all'Autorità istanze di accesso agli atti, richieste di audizione, memorie difensive da parte della [REDACTED].

## 3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, si ritiene opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

### 3.1. Considerazioni generali sulla applicazione dell'art. 9, co. 1, D.L. n. 87/2018 e delle Linee Guida e normativa comunitaria

L'articolo 9 del decreto Dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”* (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito i seguenti soggetti: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come *“disturbo da gioco d'azzardo”*, c.d. DGA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela

del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Quanto all'ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: "committente", "proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione" e "l'organizzatore dell'evento".

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l'articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall'intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell'Unione europea, l'Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell'art. 9 del Decreto dignità.

Relativamente all'oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come "ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)" (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Inoltre, con riguardo all'irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione "*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*".

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere "*consapevole*" dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 "[...] *il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [..]*").

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

Il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare viepiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling*.

Ciò posto, a fronte degli illeciti contestati alla ██████████ tramite l'atto di contestazione n. 15/24/DSDI sopra richiamato e alla luce delle evidenze emerse durante il procedimento *de quo*, si ritiene di confermare quanto contestato in ragione dei video illeciti ivi diffusi, dei ricavi percepiti e del contratto di *partnership* economica stipulato con Twitch.

### 3.3 Sulla determinazione della sanzione

Confermata l'intervenuta violazione del divieto, nei termini sopra descritti, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Sebbene la parte non abbia presentato memorie difensive, si osserva che dalla nota trasmessa da Twitch in data 8 settembre 2023 (prot. 227120) circa i ricavi versati ai propri utenti in ragione dei vari contratti di sponsorizzazione stipulati, è emerso che la ██████████ ha percepito per il canale "Casinò Squad" circa 20.000,00 euro e per il canale "Spike Slot" circa 2.000,00.

Ne discende quindi che la sanzione applicabile a ciascuno dei due canali contestati è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in quanto il 20% del valore della pubblicità risulta inferiore alla soglia minima individuata dalla legge.

Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso i diversi video diffusi su ciascuno dei due canali oggetto di contestazione, occorre rilevare che nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati, e dunque delle azioni violative poste in essere da ██████████ ██████████, la condotta illecita può essere considerata unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per l'unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. "*cumulo giuridico*" delle sanzioni.

In particolare, in ossequio alle linee guida per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie allegata alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l'unicità dell'azione o dell'omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento

commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Pertanto, dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di un'unica sanzione, per ciascun canale, il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo.

I due canali vanno, poi, considerati distintamente con conseguente applicazione del cumulo materiale anche in considerazione dei diversi pubblici.

### 3.4. Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l'analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l'irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità (20%), in ogni caso non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 *"l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000"*.

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

A tal fine, l'Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. RR701417375IT del 9 luglio 2024) alla ██████████ con la quale è stato chiesto di indicare, per gli account Twitch "SpikeSlot" (<https://www.twitch.tv/spikeslot>) e "Casino\_Squad" (URL: [https://www.twitch.tv/casino\\_squad](https://www.twitch.tv/casino_squad)) presso la piattaforma di condivisione di video Twitch, ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video discovery, annunci outstream e annunci bumper) sia lordi che netti, inclusa le quote a questa riversata derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..

La ██████████ non ha fornito i dati richiesti, senza fornire alcun riscontro alla richiesta dell'Autorità.

Pertanto, dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di una sanzione, con riferimento a ciascuno dei due canali in oggetto, il cui importo pari ad euro 60.000 (sessantamila) è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, i diversi video presenti nei canali, i ricavi ottenuti, ed il suo protrarsi nel tempo.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 15/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, attraverso i canali "SpikeSlot" e "Casino\_Squad" presso Twitch;

ACCERTATO che la parte non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 "[...] l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000";

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: *"ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)";*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ciascuno dei due canali sopra identificati presso la piattaforma Twitch attraverso i diversi video ivi presenti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell'effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse che ha comportato in capo alla parte la

commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

CONSIDERATO, per l'effetto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto dignità, che la sanzione irrogabile per le due violazioni in oggetto è pertanto pari complessivamente ad euro 120.000,00 (centoventimila/00);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 120.000,00 (centoventimila/00), per la violazione riscontrata sui canali "*SpikeSlot*" e "*Casino\_Squad*" presso la piattaforma digitale Twitch, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La gravità della violazione posta in essere dalla ██████████ deve ritenersi di media entità, tenuto conto del numero di video trasmessi nonché del fatto che si tratta di due canali.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Parte non risulta aver posto in essere azioni volte ad attenuare gli effetti della violazione commessa.

#### **C. Personalità dell'agente**

La Parte si ritiene dotata della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole di aprire dei canali dedicati alla diffusione di video per la promozione di giochi con vincite in denaro presso la piattaforma Twitch in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del decreto dignità allo scopo di realizzare un profitto.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria, trattandosi di una persona fisica non risultano pubblicamente disponibili dati atti a stabilire la capacità economica dello stesso.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 15/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 120.000,00 (centoventimila,00) per la violazione riscontrata presso la piattaforma Twitch nei canali “*SpikeSlot*” e “*Casino\_Squad*”;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

Alla [REDACTED], [REDACTED], quale titolare dei canali sopra descritto:

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 120.000,00 (centoventimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- di non caricare sulla piattaforma Twitch nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto;
- di rimuovere dalla piattaforma Twitch contenuti ivi presenti che siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto, qualora la parte non vi abbia già provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all'Autorità entro 10 giorni dall'avvenuta rimozione all'indirizzo di posta certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)

### INGIUNGE

alla [REDACTED] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 354/24/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente

provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La [REDACTED] ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*". L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 354/24/CONS*".

### **DIFFIDA**

la [REDACTED] dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba